SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
24 settembre 1987 *

Nella causa 340/85,

Acciaierie e ferriere di Porto Nogaro SpA, società di diritto italiano, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), nella persona del legale rappresentante Francesco Marano, consigliere delegato, con l'avv. Fabrizio Massoni, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. André Elvinger, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal prof. Paolo de Caterini, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, l'annullamento della decisione 9 ottobre 1985, con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda per superamento delle quote di produzione e di consegna di prodotti siderurgici, e, in subordine, la riduzione di tale ammenda,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: l'italiano.

vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 12 maggio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 giugno 1987,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 novembre 1985, la società Acciaierie e ferriere di Porto Nogaro SpA (in prosieguo: « Porto Nogaro »), con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), ha proposto, in base all'art. 36, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso inteso, in via principale, all'annullamento della decisione 9 ottobre 1985, con cui la Commissione le ha inflitto l'ammenda di 217 650 ecu, calcolata in base all'aliquota di 50 ecu per tonnellata di superamento, per avere superato, nel secondo trimestre 1983, di 1 765 tonnellate la quota di produzione per i tondi per cemento armato (categoria V), di 2 484 tonnellate la quota di produzione per i laminati mercantili (categoria VI) e di 522 tonnellate la quota di consegna per quest'ultima categoria. In subordine, il ricorso è inteso alla riduzione dell'ammenda inflitta.

2 Per quanto riguarda gli antefatti, i mezzi e gli argomenti della Porto Nogaro e gli argomenti svolti dalla Commissione a sua difesa, si rinvia alla relazione d'udienza.

3 A sostegno del ricorso per annullamento, la Porto Nogaro, che non contesta i dati numerici considerati dalla Commissione in relazione ai superamenti, ha dedotto due mezzi.

4 In primo luogo, nel ricorso la Porto Nogaro ha sostenuto che, notificandole una decisione di riporto alla fine del primo trimestre 1983 e limitando il riporto a detto trimestre, la Commissione l'ha privata della possibilità di avvalersene. Se il riporto non fosse stato in tal modo limitato, non si sarebbe verificato un superamento nel secondo trimestre 1983.

5 Si deve rilevare che questo mezzo si risolve nel rimettere in discussione la validità della decisione 2 marzo 1983, che è divenuta definitiva per non essere stata impugnata nei termini stabiliti dal trattato. Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il ricorrente non può, in occasione di un ricorso per annullamento rivolto contro una decisione individuale, eccepire l'illegittimità di altre decisioni individuali di cui era destinatario e che sono divenute definitive. Il primo mezzo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

6 In secondo luogo, nella replica, la Porto Nogaro ha sostenuto che il silenzio della Commissione di fronte alla sua domanda di riporto al secondo trimestre 1983 equivaleva ad un consenso tacito che faceva venir meno i superamenti sanzionati.

7 Si deve ricordare che, a tenore dell'art. 42, § 2, 1° comma, del regolamento di procedura della Corte, la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Poiché la Porto Nogaro non ha dimostrato che il secondo mezzo si basi su elementi di tal sorta, esso è irricevibile.

8 Da quanto sopra risulta che la domanda intesa all'annullamento della decisione 9 ottobre 1985 dev'essere respinta.

9 A sostegno della domanda intesa alla riduzione dell'ammenda la Porto Nogaro deduce vari argomenti.

10 Deduce innanzitutto che il superamento della quota di produzione nella categoria dei tondi per cemento armato era dovuto al fatto che essa non aveva letto correttamente i suoi registri di produzione.

11 Questo argomento non può essere accolto, in quanto la Porto Nogaro non può invocare il proprio comportamento per giustificare il mancato rispetto della sua quota di produzione.

12 La Porto Nogaro sostiene poi che non è equo infliggerle una sanzione per i superamenti avvenuti nel secondo trimestre 1983, considerato che non vi sarebbe stato superamento se, in conformità alla sua domanda, la Commissione avesse riportato al secondo trimestre 1983 le parti di quote non utilizzate. La Porto Nogaro sostiene che, in mancanza di espressa risposta negativa, essa poteva ritenere in buona fede che la sua domanda fosse stata accolta.

13 Si deve osservare che, per quanto riguarda i tondi per cemento armato, questi argomenti non sono pertinenti. Per detta categoria, la Commissione ha infatti sanzionato solo il superamento che sarebbe sussistito se la Commissione avesse effettuato il riporto al secondo trimestre 1983. D'altra parte, per quanto riguarda i laminati mercantili, questi argomenti sono infondati. Infatti, per questa categoria, la Commissione ha diminuito le quote della Porto Nogaro con decisione 2 marzo 1983.

14 Infine, l'impresa sostiene che l'ammenda dev'essere ridotta poiché si tratta della sua prima trasgressione della normativa di cui trattasi.

15 A questo proposito si deve ricordare che l'art. 12 della decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 191, pag. 1), stabilisce, nel 1° comma, un'aliquota generale di 75 ecu per tonnellata di superamento e precisa, nel 2° comma, che in caso di nuova infrazione, l'ammenda può arrivare fino al doppio di detto importo per tonnellata. Da questa norma emerge che l'aliquota di 75 ecu è quella che si applica di regola in caso di prima infrazione. Si deve peraltro rilevare che nella fattispecie l'aliquota dell'ammenda è stata fissata solo in 50 ecu per tonnellata di superamento, in ragione « della situazione d'incertezza del secondo e terzo trimestre 1983 quanto al prolungamento del sistema delle quote ». Di conseguenza, anche l'ultimo argomento della Porto Nogaro dev'essere disatteso.

16 Non vi è, pertanto, motivo di ridurre l'ammenda inflitta alla Porto Nogaro.

17 Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sulle spese

18 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Porto Nogaro è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Porto Nogaro è condannata alle spese.

Schockweiler Bosco Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 settembre 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della prima sezione
F. Schockweiler